



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

DECRETO DIRIGENZIALE

Applicazione della normativa relativa alla frenatura idraulica dei veicoli rimorchiati e alle caratteristiche dei raccordi idraulici dei veicoli traenti appartenenti delle categorie unionali T e C di cui al regolamento (UE) n. 167/2013 e alla procedura per la loro immatricolazione in fine serie, denominato Fine Serie MR4.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 febbraio 2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali e s. m. i., e in particolare l'art. 39 recante *"Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli di fine serie"*;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione dell'8 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali e s. m. i.;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione del 15 ottobre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali e s.m.i. e, in particolare, l'allegato XIII recante *"Prescrizioni applicabili ai collegamenti idraulici del tipo a un condotto e ai veicoli su cui sono montati"*;

VISTO l'art. 16 del regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione del 15 ottobre 2014, come modificato dal comma 1, dell'art. 1 del regolamento delegato (UE) 2018/828 della Commissione del 15 febbraio 2018 *"i costruttori di veicoli non montano raccordi idraulici del tipo a un condotto sui trattori nuovi dopo il 31 dicembre 2024"*;

VISTO l'art. 17 del regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione del 15 ottobre 2014, come modificato dal comma 2, dell'art. 1 del regolamento delegato (UE) 2018/828 della Commissione del 15 febbraio 2018 *"Con effetto dal 1° gennaio 2025, le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di trattori nuovi su cui sono montati raccordi idraulici del tipo a un condotto"*;



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 110 recante *“Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole”*;

CONSIDERATO che le prescrizioni di cui all'art. 16, comma 2 del regolamento delegato (UE) 2015/68 hanno ripercussioni sulla progettazione dei veicoli traenti di categoria unionale T e C, il cui raccordo idraulico deve necessariamente conformarsi alla soluzione della doppia condotta;

TENUTO CONTO che i costruttori devono aggiornare l'allegato tecnico (parte integrante della carta di circolazione) dei veicoli prodotti dopo il 31 dicembre 2024, al fine di eliminare la possibilità di montare raccordi idraulici del tipo ad un condotto;

CONSIDERATA l'esigenza di disciplinare le modalità operative della richiesta di aggiornamento delle annotazioni sulla carta di circolazione, e relativo allegato tecnico, dei veicoli traenti delle categorie unionali T e C le caratteristiche dei raccordi idraulici, al fine di eliminare la possibilità di montare raccordi idraulici del tipo ad un condotto;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'immatricolazione di veicoli, già prodotti alla data del 31 dicembre 2024, utilizzando la procedura dell'art. 39 del regolamento UE n. 167/2013 (procedura *di fine serie*).

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina l'immatricolazione, ai sensi dell'art.110 del Nuovo codice della strada, utilizzando la procedura di fine serie ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento UE 167/2013 (di seguito Fine Serie MR4), di veicoli traenti delle categorie unionali T e C, per i quali è consentita la possibilità di traino di veicoli rimorchiati mediante raccordo idraulico del tipo ad un condotto.
2. Disciplina, altresì, le procedure di aggiornamento degli allegati tecnici dei veicoli traenti delle categorie unionali T e C, per i quali è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, la possibilità di montare raccordi idraulici del tipo ad un condotto.



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Art. 2

(Aggiornamento carta di circolazione e relativi allegati tecnici)

1. I costruttori di trattrici agricole, dal 1° gennaio 2025, non possono montare raccordi idraulici ad un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio anche sui tipi di veicoli per i quali tale possibilità è stata consentita.
2. I costruttori di trattrici agricole, di cui al comma 1, interessati alla modifica normativa, procedono all'istanza, all'indirizzo PEC dg.mot-div3@pec.mit.gov.it, di aggiornamento degli allegati tecnici dei veicoli che vengono immatricolati dopo il 31 dicembre 2024.
3. In considerazione dei tempi tecnici necessari agli aggiornamenti di cui al comma precedente, nel caso in cui non siano disponibili i nuovi allegati tecnici correttamente aggiornati per le immatricolazioni a far data dal 1° gennaio 2025, si dispone che i costruttori dei veicoli delle categorie unionali T e C procedano, al fine dell'immatricolazione, all'integrazione dell'allegato tecnico con una Dichiarazione di cui all'Allegato 1, da presentare agli UMC a cura dei richiedenti l'immatricolazione.
4. La possibilità di presentare la Dichiarazione di cui al comma 3 è possibile fino al 31 dicembre 2025. Dopo tale data deve concludersi ogni procedimento di aggiornamento degli allegati tecnici delle carte di circolazione dei veicoli e non è possibile utilizzare, ai fini immatricolativi, allegati tecnici sui quali è indicata la possibilità di montare raccordi idraulici ad una condotta dei dispositivi di frenatura.

Art. 3

(Procedura di richiesta di fine serie)

1. Con la procedura di richiesta di fine serie è possibile immatricolare i veicoli non conformi ad una norma europea entrata in vigore per un periodo di ventiquattro mesi dalla data in cui l'omologazione UE è diventata invalida per i veicoli completi e per un periodo di trenta mesi dalla stessa data per i veicoli completati.
2. La procedura è applicabile solamente ai veicoli presenti nel territorio dell'Unione Europea o in transito logistico verso questa, muniti di omologazione UE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati né messi in circolazione prima della scadenza di tale omologazione UE.
3. Il numero massimo di veicoli consentito è dato dal valore più alto fra il 10% dei veicoli immatricolati nel biennio 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2024 (ultimi due anni antecedenti la scadenza) e 20 veicoli.



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

4. Si precisa che i veicoli su cui calcolare il 10%, sono quelli appartenenti a tipi omologativi che prevedono in Allegato Tecnico la presenza di un sistema di frenatura dei veicoli rimorchiati di tipo idraulico e/o pneumatico, indipendentemente dal fatto che su questi veicoli sia presente o meno la frenatura idraulica con raccordo a singola linea. In altri termini, dal computo dei veicoli immatricolati, vanno espunti i tipi di veicoli non atti al traino ovvero muniti solo di frenatura ad inerzia o meccanica o per rimorchi privi di freni.

Art. 4

(Modalità e tempi di presentazione della domanda di fine serie)

1. I Costruttori o i loro rappresentanti ufficiali, ove interessati alla procedura di fine serie dei veicoli appartenenti alle categorie unionali T e C inviano, all'indirizzo PEC dg.mot-div3@pec.mit.gov.it, istanza in bollo, secondo il modello riportato in Allegato 2, entro e non oltre il 10 dicembre 2024, precisando i motivi tecnici o economici che impediscono a tali veicoli di essere conformi alle nuove prescrizioni tecniche. Il numero di veicoli interessati può essere integrato con un ulteriore invio alla Divisione 3 di questa Direzione generale entro il 15 gennaio 2025, sempre con PEC al suddetto indirizzo.
2. La Divisione 3 di questa Direzione Generale, esaminate le singole domande, con proprio provvedimento, comunica, entro il 31 dicembre, l'esito delle istanze specificando l'elenco dei Costruttori che hanno richiesto e ottenuto l'immatricolazione con la procedura di fine serie. In caso di istanze integrative pervenute entro il 15 gennaio 2025, la suddetta Divisione integra l'elenco di cui sopra.
3. Al termine del periodo previsto al comma 1 dell'art. 3, i costruttori inviano alla Divisione 3 di questa Direzione Generale la lista dei veicoli immatricolati con la procedura di Fine Serie indicando il numero di telaio.

Art. 5

(Immatricolazione)

1. Una menzione speciale che definisce il veicolo come veicolo di fine serie è apposta sul certificato di conformità dei veicoli che devono essere immatricolati in base a questa procedura secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 39 del Regolamento UE 167/2013.



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

2. In sede di immatricolazione di veicoli con la procedura di fine serie, in mancanza della prevista menzione, è presentata, a cura del richiedente, una dichiarazione integrativa del certificato di conformità redatta in conformità al fac-simile riportato in Allegato 3.
3. La dichiarazione integrativa di cui al comma 2, deve essere numerata in modo da indicare il numero progressivo della dichiarazione rispetto al numero massimo di veicoli ammessi alla procedura di immatricolazione di fine serie.
4. In assenza della citata indicazione sul certificato di conformità ovvero della dichiarazione integrativa, non si potrà dare corso all'immatricolazione di veicoli in "fine serie".

Art.6

(Modifiche e integrazioni delle precedenti disposizioni)

1. Dal 1° gennaio 2025, relativamente a quanto disposto dalla Circolare prot. n. 31141 del 4 dicembre 2018, si chiarisce che:
 - a) lettera d) del paragrafo 1.2.3 non è più applicabile. Rimane valida esclusivamente per i veicoli traenti che usufruiscono del provvedimento di "fine serie";
 - b) lettera b2), del paragrafo 1.3 non è più applicabile laddove consente – in sede di trasposizione tecnica delle omologazioni globali "MR" – di poter installare un sistema per la frenatura mista automatica idraulica conforme alla Tabella CUNA NC 341-01;
 - c) lettera b1) del paragrafo 1.3 è applicabile laddove consente – in sede di trasposizione tecnica delle omologazioni globali "MR" – di poter installare un 'adattatore' che permette il collegamento tra il veicolo traente a doppia linea idraulica e il veicolo rimorchiato dotato di singola linea idraulica;
 - d) lettera b3) del paragrafo 1.3 è applicabile laddove consente - in sede di trasposizione tecnica delle omologazioni globali "MR" – l'installazione di un impianto idraulico a due condotte per la frenatura del rimorchio provvisto di funzionalità avanzate e in grado di essere collegato sia con i nuovi veicoli rimorchiati dotati di impianto idraulico a doppia linea che con i veicoli rimorchiati dotati invece di singola linea.
2. L'inibizione a dotare i veicoli traenti di categoria T e C di raccordo idraulico del tipo ad un condotto, prodotti dopo il 31 dicembre 2024, riguarda anche le eventuali omologazioni limitate di piccola serie emesse dal C.S.R.P.A.D e dai Centri Prova Autoveicoli, ai sensi del DM 277/2001, nonché omologazioni



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

individuali o approvazioni come unico esemplare. Detti Centri, pertanto, informano i costruttori della scadenza in argomento e dell'impossibilità di emettere dichiarazioni di conformità dopo il 31 dicembre 2024 per i veicoli interessati dalla modifica normativa.

3. Dopo il 31 dicembre 2024, non risulta possibile in alcun caso produrre veicoli di categoria T e C con un sistema per la frenatura idraulica dei veicoli rimorchiati del tipo ad un condotto di cui alla CUNA NC 341-01.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualsiasi tipologia di omologazione.

Art. 8

(Allegati)

1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

ing. Stefano Fabrizio Riazzola

PS
CM / DB

Elenco allegati

Allegato 1 – Dichiarazione all' "Allegato tecnico" trattrice agricola.

Allegato 2 – FAC-SIMILE Richiesta di "fine serie" dei costruttori.

Allegato 3 – FAC-SIMILE Dichiarazione integrativa.



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it